



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ROMA, 4 SETTEMBRE 2015, PROT. 155486

ALLA ...OMISSIS... S.R.L.

(omissis)

Oggetto: PMI innovative. Iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese. Requisiti soggettivi ed oggettivi.

Con nota mail del 29 luglio u.s., è stato posto allo scrivente un quesito in materia di PMI innovative, ed in particolare è stato sottoposto il caso di una società richiedente l'iscrizione come PMI innovativa, e che intende avvalersi, a tal fine, del requisito previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e), n. 2.

In particolare la società intende avvalersi del requisito soggettivo dell'impiego "di collaboratori a qualunque titolo".

L'art. 4 sopra richiamato, parallelamente (salvo i differenti aspetti quantitativi) all'art. 25 del Dl 179/2012, al comma 2, lett. h), n. 2) afferma che "**impiego** come dipendenti **o collaboratori a qualsiasi titolo**, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270".

La norma consente, in armonia con l'attuale disciplina giuslavoristica, che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo". In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle PMI innovative, né alle start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale "qualificato" con la società.

Il richiedente pone anche un quesito relativo alla propria posizione e cioè se «come amministratore unico pagato dalla ...omissis..., rientri nel parametro "quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale"»

Fermo quanto sopra precisato, si deve osservare però, che la locuzione "collaboratore a qualsiasi titolo" non può scindersi dall'altra "impiego".



Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti verificata la previsione del comma 2, lett. h), n. 2, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.

Con un secondo quesito richiede se «a. essere titolare di una domanda di deposito di brevetto (per il quale si aspetta risposta), permette di soddisfare il terzo criterio. b. Il deposito di marchi permette di soddisfare il terzo criterio».

L’art. 4 comma 1, lett. e), n. 3, prevede quale requisito oggettivo la “titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa”.

La disposizione ricalca quella dell’art. 25 del Dl 179/2012, comma 2, lett. h), n. 2), sulla quale questo Ministero già si era espresso (con parere 22 agosto 2014, n. 147532) nel senso di affermare che «Sotto tale aspetto la scelta legislativa appare orientata chiaramente. Quanto al requisito della privativa industriale di cui al punto 3), infatti, il legislatore dispone che la start up possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche “depositaria” di tale privativa. Questo significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui **la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto**, pur non conoscendone ancora l’esito. Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’”essere depositaria”, ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese. ». Posizione che deve oggi essere integralmente ribadita e trasferita anche alla fattispecie delle PMI.

Con riferimento alla seconda parte del quesito (se cioè il marchio soddisfi il criterio *de quo*), deve osservarsi che, ancorché il legislatore parli di privativa, la riconnette direttamente (tramite la locuzione “relativa a...”) alle invenzioni industriali, topografie..., limitandolo esclusivamente a quanto espressamente richiamato nella norma.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
f.to Vecchio